Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 241 del 15 ottobre 1930 (VIII)
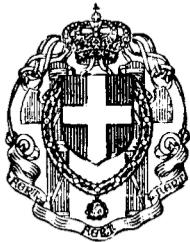
1698. — REGIO DECRETO 24 luglio 1930, n. **1313.**

Modifiche della organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed approvazione di nuovi statuti delle Associazioni dei professionisti aderenti a detta Confederazione.

Numero di pubblicazione **1698.**

REGIO DECRETO 24 luglio 1930, n. **1313.**

Modifiche della organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed approvazione di nuovi statuti delle Associazioni dei professionisti aderenti a detta Confederazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, con il quale venne concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati provinciali fascisti, aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali, costituiti nelle circoscrizioni e per le categorie indicate nell'elenco, annesso al decreto stesso, e successivamente modificato con i Nostri decreti 6 gennaio 1927, n. 25, 6 marzo 1927, n. 307, 31 maggio 1928, n. 1317, e 20 luglio 1928, n. 1888;

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati nazionali fascisti, aderenti alla detta Federazione nazionale e costituiti per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto stesso, successivamente modificato con il Nostro decreto 20 luglio 1928, n. 1888;

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, con il quale è stato revocato il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali ed è stata giuridicamente riconosciuta la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti che inquadra tutte le Associazioni sindacali già dipendenti dalla detta Federazione;

Vista la domanda, in data 1° giugno 1930, con la quale la Confederazione predetta ha chiesto che vengano approvate alcune modifiche della organizzazione sindacale, centrale e periferica, dei professionisti, che venga concesso il riconoscimento giuridico ad altre Associazioni sindacali di professionisti ad essa Confederazione aderenti, che siano approvati nuovi statuti per i Sindacati nazionali e periferici dei professionisti;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, numero 563, gli articoli 36 e 37 del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico, concesso col Nostro decreto del 7 aprile 1927, n. 651, del Sindacato nazionale periti, aderente alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti.

E' altresì revocato il riconoscimento giuridico dei Sindacati di primo grado aderenti alla detta Confederazione, e costituiti per le categorie di professionisti indicate nell'elenco annesso al Nostro decreto 26 settembre 1926, numero 1718, modificato con i Nostri decreti 6 gennaio 1927, n. 25, 6 marzo 1927, n. 307, 31 maggio 1928, n. 1317, 20 luglio 1928, n. 1888.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ai Sindacati nazionali dei periti commerciali, dei periti industriali, dei patrocinatori legali e degli insegnanti privati, aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti.

L'elenco dei Sindacati nazionali giuridicamente riconosciuti dei professionisti, allegato al Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, e modificato col Nostro decreto 20 luglio 1928, n. 1888, è sostituito dall'elenco annesso, che forma parte integrante del presente decreto ed è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le denominazioni dei detti Sindacati nazionali restano stabilite in conformità di quelle indicate nell'elenco suddetto.

Art. 3.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ai Sindacati di primo grado dei professionisti, aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti ed indicati nell'elenco di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Gli statuti dei Sindacati di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono approvati secondo i rispettivi testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, sono applicabili anche nei confronti dei Sindacati ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con gli articoli 2 e 3 del presente decreto.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, all'approvazione della nomina dei dirigenti dei Sindacati di cui al precedente comma.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 300, *foglio* 83. — MANCINI.

Elenco delle Associazioni sindacali dei professionisti aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

I. — *Sindacato nazionale fascista dei medici, con sede in Roma.*

Sindacati provinciali fascisti dei medici, costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva Provincia e con sede nel capoluogo di Provincia.

II. — *Sindacato nazionale fascista dei farmacisti, con sede in Roma.*

Sindacati provinciali fascisti dei farmacisti, costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva Provincia e con sede nel capoluogo di Provincia.

III. — *Sindacato nazionale fascista dei veterinari, con sede in Roma.*

Sindacati provinciali fascisti dei veterinari, costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva Provincia e con sede nel capoluogo di Provincia.

IV. — *Sindacato nazionale fascista delle levatrici, con sede in Roma.*

Sindacati provinciali fascisti delle levatrici, costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva Provincia e con sede nel capoluogo di Provincia.

V. — *Sindacato nazionale fascista degli ingegneri, con sede in Roma.*

Sindacati provinciali fascisti degli ingegneri, costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva Provincia e con sede nel capoluogo di Provincia.

VI. — *Sindacato nazionale fascista degli architetti, con sede in Roma.*

Sindacati regionali fascisti degli architetti, costituiti in ciascun capoluogo di Regione, con competenza territoriale su tutte le Provincie della rispettiva Regione.

VII. — *Sindacato nazionale fascista dei geometri, con sede in Roma.*

Sindacati provinciali fascisti dei geometri, costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva Provincia e con sede nel capoluogo di Provincia.

VIII. — *Sindacato nazionale fascista dei periti industriali, con sede in Roma.*

Sindacati regionali fascisti dei periti industriali, costituiti in ciascun capoluogo di Regione, con competenza territoriale su tutte le Provincie della rispettiva Regione.

IX. — *Sindacato nazionale fascista dei periti commerciali, con sede in Roma.*

Sindacati regionali fascisti dei periti commerciali, costituiti in ciascun capoluogo di Regione, con competenza territoriale su tutte le Provincie della rispettiva Regione.

X. — *Sindacato nazionale fascista dei chimici, con sede in Roma.*

Sindacati regionali fascisti dei chimici, costituiti in ciascun capoluogo di Regione, con competenza territoriale su tutte le Provincie della rispettiva Regione.

XI. — *Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori, con sede in Roma.*

Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori, costituiti con competenza territoriale e con sede conformi a quelle dei seguenti Tribunali:

Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Aquila
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Avezzano
Bari
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Busto Arsizio
Cagliari
Caltanissetta
Campobasso
Casale Monferrato
Castrovillari
Caltagirone
Capodistria
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Cuneo
Enna
Ferrara
Firenze
Fiume
Foggia
Forlì
Frosinone
Gorizia
Genova
Gerace Marina
Grosseto
Imperia
Ivrea
Lagonegro
Lanciano
Lanusei
Lecce
Livorno
Lucca
Macerata
Mantova
Matera
Massa Carrara
Messina
Melfi
Modica
Milano
Modena
Monteleone di Calabria
Napoli
Nicastro
Nicosia
Novara
Nuoro
Oristano
Padova
Palermo
Pallanza
Parma
Palmi
Pavia
Perugia
Patti
Pesaro Urbino
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Pola
Potenza
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Roma
Rossano
Rovigo
Rovereto
Salerno
San Remo
Sassari
Santa Maria Capua Vetere
Savona
Sciacca
Siena
Siracusa
Sondrio
Spoleto
Spezia
Sulmona
Taranto
Tempio Pausania
Teramo
Termini Imerese
Terni
Tolmezzo
Torino
Trapani
Trani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Velletri
Venezia
Vercelli
Vibo Valentia
Verona
Vicenza
Viterbo
Zara

XII. — *Sindacato nazionale fascista dei notai, con sede in Roma.*

Sindacati distrettuali fascisti dei notai, costituiti con competenza territoriale e con sede conformi a quelle delle seguenti Corti di appello:

Ancona
Aquila
Bari
Bologna
Brescia
Cagliari
Catania
Catanzaro
Firenze
Fiume
Genova
Messina

Milano	Roma
Napoli	Torino
Palermo	Trento
Perugia	Trieste
Potenza	Venezia

XIII. — *Sindacato nazionale fascista dei patrocinatori legali, con sede in Roma.*

Sindacati distrettuali fascisti dei patrocinatori legali, costituiti con competenza territoriale e con sede conformi a quelle delle seguenti Corti d'appello:

Ancona	Messina
Aquila	Milano
Bari	Napoli
Bologna	Palermo
Brescia	Perugia
Cagliari	Potenza
Catania	Roma
Catanzaro	Torino
Firenze	Trento
Fiume	Trieste
Genova	Venezia

XIV. — *Sindacato nazionale fascista dei dottori in economia e commercio, con sede in Roma.*

Sindacati regionali fascisti dei dottori in economia e commercio, costituiti in ciascun capoluogo di Regione, con competenza territoriale su tutte le Provincie della rispettiva Regione.

XV. — *Sindacato nazionale fascista dei ragionieri, con sede in Roma.*

Sindacati regionali fascisti dei ragionieri, costituiti in ciascun capoluogo di Regione, con competenza territoriale su tutte le Provincie della rispettiva Regione.

XVI. — *Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, con sede in Roma.*

1. Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, con competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e con sede in Bari.

2. Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, con competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia e con sede in Bologna.

3. Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena e con sede in Firenze.

4. Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Savona e Spezia e con sede in Genova.

5. Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, con competenza territoriale sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese e con sede in Milano.

6. Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, con competenza territoriale sulle provincie di Avellino, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria e Salerno e con sede in Napoli.

7. Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, con competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e con sede in Palermo.

8. Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, con competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Cagliari, Chieti, Frosinone, Macerata, Nuoro, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Sassari, Teramo, Terni e Viterbo e con sede in Roma.

9. Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, con competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e con sede in Torino.

10. Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, con competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Udine e Zara e con sede in Trieste.

11. Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, con competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza e con sede in Venezia.

XVII. — *Sindacato nazionale fascista degli insegnanti privati, con sede in Roma.*

Sindacati regionali fascisti degli insegnanti privati, costituiti in ciascun capoluogo di Regione, con competenza territoriale su tutte le Provincie della rispettiva Regione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei medici.

TITOLO I.

Costituzioni e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista dei medici, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti dei medici.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Il Sindacato nazionale, per lo studio e la elaborazione dei vari problemi interessanti la professione medica, potrà costituire nel suo seno speciali sezioni tecniche, le cui attribuzioni ed il cui funzionamento saranno determinati di accordo con la Confederazione nazionale e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività professionali studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del

Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali dei medici;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

g) promuove od asseconda il perfezionamento degli studi medici ed il miglioramento della legislazione; diffonde tra i professionisti della categoria la cultura tecnica e quella speciale scientifica;

h) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

i) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

Titolo II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli Istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alla deliberazione del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

Titolo III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre fun-

zioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di 12 membri dei quali 11 sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno sei dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

i) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dei rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto cosuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per serutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazioni del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura le gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino e contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo e con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario in inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato

stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio i professionisti nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componente il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati provinciali fascisti dei medici.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato provinciale fascista dei medici, che riunisce coloro che esercitano la professione di medico.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio della provincia di . . . .

Nel Sindacato è istituita la Sezione dentisti ed odontoiatri alla quale potranno essere iscritti i dentisti ed odontoiatri, iscritti negli elenchi transitori aggiunti agli albi dei medici, a norma del R. decreto 13 gennaio 1930, n. 20, modificato con la legge 5 giugno 1930, n. 943.

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista dei medici e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attribuzioni dei professionisti rappresentati; studia le aspirazioni della categoria e presenta eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti ed associazioni ed anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.); assiste i giovani laureati nel perfezionamento degli studi fatti e nell'avviamento alla professione;

d) cura — d'accordo con i competenti organi dell'Ordine dei medici, avente competenza sul territorio della propria circoscrizione — che siano repressi l'uso abusivo del titolo professionale e l'esercizio abusivo della professione presentando, ove occorra, denunzia al procuratore del Re, e vigila in generale per l'osservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio della professione di medico;

e) dà pareri, ove ne sia richiesto, alle autorità amministrative e giudiziarie ed ai privati circa il pagamento di compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che eventualmente sorgano circa l'oggetto indicato tra i professionisti della categoria, o tra essi e i loro clienti, nell'esercizio professionale;

f) designa o nomina i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, attraverso le superiori gerarchie, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

g) promuove l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei medici iscritti all'albo davanti al Consiglio dell'Ordine avente competenza sul territorio della Provincia nelle forme previste dalle norme di coordinamento delle leggi relative alla professione di medico, con la legge sindacale;

h) impugna, quando ne sia il caso, con ricorsi davanti alle competenti autorità i provvedimenti presi in materia disciplinare e d'iscrizione e cancellazione dagli albi (anche in sede di revisione annuale degli albi stessi) dal Consiglio dell'Ordine professionale della circoscrizione;

i) designa per la nomina, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, parte dei membri del Consiglio amministrativo dell'Ordine dei medici della circoscrizione;

l) approva la tariffa dei compensi per le prestazioni professionali dei medici, nel libero esercizio della professione; e compila quella da approvarsi dal prefetto a norma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, per le prestazioni dei medici condotti alle persone non iscritte nell'elenco dei poveri;

m) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità e delle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto nell'albo dell'Ordine dei medici della circoscrizione o negli elenchi di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del presente statuto;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professionisti impiegati, i quali chiedano di essere iscritti al Sindacato, sarà costituita, nel seno di questo, una speciale sezione. In tal caso i componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono tenuti all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti concernenti l'esercizio della professione di medico.

In caso di violazione delle norme stesse essi saranno sottoposti a procedimento disciplinare, indipendentemente dai provvedimenti che saranno presi contro di essi dal Consiglio dell'Ordine professionale al quale sono iscritti.

I provvedimenti del Sindacato saranno in tal caso comunicati all'Ordine professionale competente.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e i casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;

b) il Direttorio:

c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dell'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Per le questioni concernenti l'odontoiatria parteciperà al Direttorio un rappresentante della Sezione dentisti.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, tra i professionisti o tra essi ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) designa, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, parte dei membri del Consiglio amministrativo dell'Ordine professionale della circoscrizione;

i) designa i soci delegati a rappresentare il Sindacato per promuovere o sostenere le eventuali azioni disciplinari e le impugnative di cui alla lettera seguente;

l) autorizza il segretario, o uno dei delegati, a promuovere le azioni disciplinari dinanzi al Consiglio dell'Ordine della circoscrizione e le impugnative contro i provvedimenti di detto Consiglio;

m) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

n) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

o) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno

essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nel le discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sià avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confedrazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato, conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

La sospensione dall'esercizio professionale in dipendenza di sentenze penali che siano passate in giudicato o di provvedimenti disciplinari dell'Ordine porta come conseguenza la sospensione di diritto, per lo stesso periodo di tempo, dall'esercizio dei diritti sociali.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione, la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 24, contro i soci del Sindacato ai quali sia stata inflitta dal Consiglio dell'Ordine professionale qualcuna delle punizioni previste dalla legge professionale, potranno essere applicate, secondo la gravità del caso, le sanzioni di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25.

Art. 27.

Indipendentemente dall'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dei propri organi il Sindacato può promuovere contro i professionisti della categoria l'esercizio dell'azione disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine professionale della circoscrizione per qualsiasi fatto che comunque possa dar luogo ad una sanzione disciplinare.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinsione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorre, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei farmacisti.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista dei fermacisti, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti dei farmacisti.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli Enti ed Istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività professionali studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali degli appartenenti alla categoria;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi Istituti;

g) promuove od asseconda lo sviluppo degli studi farmaceutici ed il miglioramento della legislazione; diffonde tra i professionisti della categoria la cultura tecnica e quella speciale scientifica;

h) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

i) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli Istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il

negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionalè si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di 10 membri dei quali 9 sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni a norma di legge;

i) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei

detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; questi però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo e con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio i professionisti nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati provinciali fascisti dei farmacisti.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato provinciale fascista dei farmacisti, che riunisce coloro che esercitano la professione di farmacista.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio della provincia di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista dei farmacisti e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attribuzioni dei professionisti rappresentati; studia le aspirazioni della categoria presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi istituti od enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti ed associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.); assiste i giovani laureati nell'avviamento alla professione;

d) cura — d'accordo con i competenti organi dell'Ordine dei farmacisti — che siano repressi l'uso abusivo del titolo di farmacista e l'esercizio abusivo della professione, presentando ove occorra denuncia al procuratore del Re, e vigila in generale per l'osservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio della professione di farmacista;

e) dà parere — ove ne sia richiesto — circa il pagamento di compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che eventualmente sorgano circa l'oggetto indicato dai professionisti della categoria, o tra essi e i loro clienti, nell'esercizio professionale;

f) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

g) promuove l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei farmacisti iscritti all'albo, davanti al Consiglio dell'Ordine nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti professionali;

h) impugna, quando ne sia il caso, con ricorsi davanti alle competenti autorità, i provvedimenti presi in materia disciplinare, e d'iscrizione e cancellazione dagli albi (anche in sede di revisione annuale degli albi stessi) dal Consiglio dell'Ordine professionale della circoscrizione;

i) designa per la nomina a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, parte dei membri del Consiglio amministrativo dell'Ordine dei farmacisti della circoscrizione;

l) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, dalle Associazioni di grado superiore e dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto all'albo dell'Ordine dei farmacisti della circoscrizione;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professionisti impiegati, i quali chiedano di essere iscritti al Sindacato, sarà costituita, nel seno di questo, una speciale sezione. In tal caso i componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata

ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'articolo 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono tenuti all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti concernenti l'esercizio della professione di farmacista.

In caso di violazione delle norme stesse essi saranno sottoposti a procedimento disciplinare, indipendentemente dai provvedimenti che saranno presi contro di essi dal Consiglio dell'Ordine professionale al quale sono inscritti.

I provvedimenti del Sindacato saranno in tal caso comunicati all'Ordine professionale competente.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e i casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche e amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, tra i professionisti o tra essi ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) designa a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, parte dei membri del Consiglio amministrativo dell'Ordine professionale della circoscrizione;

i) designa i soci delegati a rappresentare il Sindacato per promuovere e sostenere le eventuali azioni disciplinari e l'impugnative di cui alla lettera seguente;

l) autorizza il segretario, o uno dei delegati, a promuovere le azioni disciplinari dinanzi al Consiglio dell'Ordine della circoscrizione e le impugnative contro i provvedimenti di detto Consiglio;

m) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

n) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

o) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggior importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fato obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornate l'inventario del patrimonio sociale e

di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

La sospensione dall'esercizio professionale, in dipendenza di sentenze penali che siano passate in giudicato o di provvedimenti disciplinari dell'Ordine, porta di conseguenza la sospensione di diritto, per lo stesso periodo di tempo, dall'esercizio dei diritti sociali.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale e che dimostrino difetto

di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 24, contro i soci del Sindacato ai quali sia stata inflitta dal Consiglio dell'Ordine professionale qualcuna delle punizioni previste dalla legge professionale potranno essere applicate, secondo la gravità del caso, le sanzioni di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25.

Art. 27.

Indipendentemente dall'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dei propri organi, il Sindacato può promuovere, contro i professionisti della categoria, l'esercizio dell'azione disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine professionale della circoscrizione per qualsiasi fatto che comunque possa dar luogo ad una sanzione disciplinare.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire, al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria, nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata in quanto occorra la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei veterinari.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista dei veterinari, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti dei veterinari.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività professionali, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali dei veterinari;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

g) promuove od asseconda il perfezionamento degli studi di medicina veterinaria ed il miglioramento della legislazione; diffonde tra i professionisti della categoria la cultura tecnica e quella speciale scientifica;

h) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

i) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli Istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato Nazionale, circa l'ammissione di un sindacato, o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazioni trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Cosiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di 12 membri dei quali 11 sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario

lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno sei dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessasia la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

i) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di suo competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale la denuncia al Ministero delle corpora-

zioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio i professionisti nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salvo in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati provinciali fascisti dei veterinari.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato provinciale fascista dei veterinari, che riunisce coloro che esercitano la professione di veterinario.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio della provincia di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista dei veterinari e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attribuzioni dei professionisti rappresentati; studia le aspirazioni della categoria, presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi istituti od enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi de altri enti ed associazioni ed anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.); assiste i giovani laureati nell'avviamento alla professione;

d) cura — d'accordo con i competenti organi dell'Ordine dei veterinari — che siano repressi l'uso abusivo del titolo professionale e l'esercizio abusivo della professione presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re e vigila in generale per l'osservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio della professione di veterinario;

e) dà pareri, ove ne sia richiesto, circa il pagamento di compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che eventualmente sorgano circa l'oggetto indicato tra i professionisti della categoria, o tra essi e i loro clienti, nell'esercizio professionale;

f) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

g) promuove l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei veterinari iscritti all'albo davanti al Consiglio dell'Ordine nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti professionali;

h) impugna, quando ne sia il caso, con ricorsi davanti alle competenti autorità, i provvedimenti presi in materia disciplinare e d'iscrizione e cancellazione dagli albi (anche in sede di revisione annuale degli albi stessi) dal Consiglio dell'Ordine professionale della circoscrizione;

i) designa per la nomina, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, parte dei membri del Consiglio amministrativo dell'Ordine dei veterinari della circoscrizione;

l) approva la tariffa dei compensi per le prestazioni professionali dei veterinari nel libero esercizio professionale;

m) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle autorità competenti, dalle Associazioni di grado superiore e dal presente statuto.

Titolo II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto all'albo dell'Ordine dei veterinari della circoscrizione;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professionisti impiegati, i quali chiedano di essere iscritti al Sindacato, sarà costituita, nel seno di questo, una speciale sezione. In tal caso i componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono tenuti all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti concernenti l'esercizio della professione di veterinario.

In caso di violazione delle norme stesse essi saranno sottoposti a procedimento disciplinare, indipendentemente dai provvedimenti che saranno presi contro di essi dal Consiglio dell'Ordine professionale al quale sono iscritti.

I provvedimenti del Sindacato saranno in tal caso comunicati all'Ordine professionale competente.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e i casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

Titolo III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, tra i professionisti o tra essi ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) designa, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, parte dei membri del Consiglio amministrativo dell'Ordine professionale della circoscrizione;

i) designa i soci delegati a rappresentare il Sindacato per promuovere o sostenere le eventuali azioni disciplinari e le impugnative di cui alla lettera seguente;

l) autorizza il segretario, o uno dei delegati, a promuovere le azioni disciplinari dinanzi al Consiglio dell'Ordine della circoscrizione e le impugnative contro i provvedimenti di detto Consiglio;

m) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

n) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

o) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

d) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per la educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato, conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione della assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

La sospensione dall'esercizio professionale in dipendenza di sentenze penali che siano passate in giudicato o di provvedimenti disciplinari dell'Ordine porta come conseguenza la sospensione di diritto, per lo stesso periodo di tempo, dall'esercizio dei diritti sociali.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 24, contro i soci del Sindacato ai quali sia stata inflitta dal Consiglio dell'Ordine professionale qualcuna delle punizioni previste dalla legge professionale, potranno essere applicate, secondo la gravità del caso, le sanzioni di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25.

Art. 27.

Indipendentemente dall'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dei propri organi, il Sindacato può promuovere contro i professionisti della categoria l'esercizio dell'azione disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine professionale della circoscrizione per qualsiasi fatto che comunque possa dar luogo ad una sanzione disciplinare.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista delle levatrici.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista delle levatrici, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti delle levatrici.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio delle professioniste della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno; esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'àmbito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali delle professioniste della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività professionali studiando le condizioni di cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali delle appartenenti alla categoria;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

g) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

h) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio: se essa è accettata, la segretaria del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica dell'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:
a) la segretaria;
b) il Direttorio;
c) il Consiglio.

Art. 9.

La segretaria del Sindacato nazionale è eletta dal Consiglio fra le iscritte nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermata.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

La segretaria dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti, vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone della segretaria del Sindacato stesso, che lo presiede, e di 5 membri eletti dal Consiglio fra le iscritte ai Sindacati di categoria.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che la segretaria lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessata della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto della segretaria.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

i) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dalle segretarie di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegate per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelte dai rispettivi Direttorii fra le proprie componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, la segretaria ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura della segretaria del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

La segretaria del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; essa però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della

sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche delle dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico delle singole iscritte ai Sindacati di primo grado;

d) elezione della segretaria del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra le iscritte ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominate od elette alle cariche sociali soltanto le appartenenti alla categoria.

Le dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione delle professioniste appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

Le dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con

una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

La segretaria del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

La segretaria del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, delle dirigenti dei Sindacati dipendenti, le quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

La segretaria del Sindacato è obbligata a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni delle dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico delle dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, la segretaria del Sindacato è tenuta a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio le professioniste nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati provinciali fascisti delle levatrici.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato provinciale fascista delle levatrici, che riunisce coloro che esercitano la professione di levatrice.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio della provincia di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista delle levatrici e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali delle professioniste della categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attribuzioni delle professioniste rappresentate; studia le aspirazioni della categoria, presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi istituti od enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale delle professioniste appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti ed associazioni ed anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.); assiste le giovani diplomate nell'avviamento alla professione;

d) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo professionale e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re e vigila in generale per l'osservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio della professione di levatrice;

e) dà pareri, ove ne sia richiesto, circa il pagamento di compensi ed onorari per prestazioni fatte dalle professioniste rappresentate e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato, tra le professioniste della categoria, o tra esse e i loro clienti, nell'esercizio professionale;

f) designa o nomina attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

g) approva la tariffa dei compensi per le prestazioni professionali delle levatrici, nel libero esercizio professionale; e compila quella da approvarsi dal Prefetto a norma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, per le prestazioni alle persone non iscritte nell'elenco dei poveri;

h) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle autorità competenti, dalle Associazioni di grado superiore e dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammessa al Sindacato occorre:

a) avere i requisiti per l'esercizio della professione di levatrice;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stata espulsa da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professioniste impiegate le quali chiedano di essere iscritte al Sindacato, sarà costituita nel seno di questo una speciale sezione. In tal caso le componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla segretaria del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato, nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'articolo 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono tenuti all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti concernenti l'esercizio della professione di levatrice.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e i casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

Titolo III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) la segretaria;
b) il Direttorio;
c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

La segretaria del Sindacato è eletta dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermata.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

La segretaria ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche e amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad essa la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; adempie a tutte le altre funzioni che le siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone della segretaria che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

I membri del Direttorio saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che la segretaria crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto della segretaria.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dalle professioniste rappresentate;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, tra le professioniste e tra esse ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

l) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura della segretaria del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

La segretaria del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; essa, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche delle dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione della segretaria e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominate od elette alle cariche sociali soltanto le appartenenti alla categoria.

Le dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono le entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per la educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione delle professioniste appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

Le dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di

aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

La segretaria del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dalle dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessata, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessata ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

La sospensione dall'esercizio professionale in dipendenza di sentenze penali che siano passate in giudicato porta di conseguenza la sospensione, per lo stesso periodo di tempo, dall'esercizio dei diritti sociali.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 26.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio le appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 27.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 28.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 29.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista degli ingegneri, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti degli ingegneri.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'àmbito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività degli ingegneri studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali degli ingegneri;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

g) promuove la creazione e favorisce lo sviluppo di istituti ed enti aventi per iscopo l'istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei professionisti appartenenti alla categoria inquadrata;

h) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designaizone siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

i) impugna, ove lo creda opportuno, dinnanzi alla Commissione centrale per la tenuta dell'albo degli ingegneri i provvedimenti delle Giunte provinciali, sia in materia disciplinare, sia in materia d'iscrizione e cancellazione dagli albi;

l) adempie a tutti gli altri còmpiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli Istituti di cui all'art. 1. comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sinda-

cato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado: dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di 10 membri dei quali 9 sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 5 dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri, le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sui ricorsi da proporre dinanzi alla Commissione centrale per gli ingegneri contro le decisioni delle Giunte per la tenuta degli albi, sia in materia disciplinare che in materia d'iscrizione e di cancellazione dagli albi stessi. Il Direttorio potrà delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere i ricorsi.

Saranno in ogni caso osservate le norme relative alla professione di ingegnere;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

l) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata o seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministetro delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio i professionisti nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

BOTTAI.

Statuto dei Sindacati provinciali fascisti degli ingegneri.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato provinciale fascista degli ingegneri, che riunisce coloro che esercitano la professione di ingegnere.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio della provincia di . . . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'àmbito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore dei titoli e delle attività dei professionisti rappresentati, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) assiste i professionisti della categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere un interesse per la categoria medesima;

d) promuove e favorisce, anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti, ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti od associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.); fiancheggia, anche mediante speciali contribuzioni, l'attività degli istituti di istruzione superiore delle scuole di specializzazione, dei gabinetti e dei laboratori di perfezionamento, ecc.; assiste, infine, i giovani laureati i quali vogliano perfezionarsi negli studi fatti;

e) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re, e vigila in generale per l'osservanza dell disposizioni concernenti l'esercizio della professione di ingegnere;

f) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale deve essere approvata dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero della giustizia e gli affari di culto;

g) determina ed esige il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo degli ingegneri per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo stesso e la disciplina degli iscritti, ed esige altresì il contributo che la Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici — a norma del R. decreto 23 ottobre 1925, numero 2537 — stabilisce per le spese del suo funzionamento;

h) dà parere — ove ne sia richiesto — circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che eventualmente sorgano circa l'oggetto indicato, nonchè le altre controversie che possano sorgere tra i professionisti della categoria, o tra essi e i loro clienti, nell'esercizio professionale;

i) fa al Ministero della giustizia e gli affari di culto le designazioni per la composizione della Giunta per la tenuta dell'albo degli ingegneri e per la disciplina sugli iscritti, a norma delle disposizioni legislative sull'esercizio della professione di ingegnere;

l) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

m) adempie a tutti gli altri còmpiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, dalle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto all'albo professionale od avere i requisiti per esercitare la professione;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professionisti impiegati, i quali chiedano di essere iscritti al Sindacato, sarà costituita, nel seno di questo, una speciale sezione. In tal caso i componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno

si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie, dati di indole generale, che siano da esso richiesti, nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e i casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

Quando le infrazioni alle leggi sull'esercizio della professione siano state commesse da professionisti appartenenti ad altre categorie, il Sindacato dovrà informare la propria Associazione nazionale.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

I soci che siano iscritti all'albo professionale sono tenuti al pagamento — oltrechè dei contributi obbligatori e suppletivi — anche dei contributi annuali per le spese occorrenti al funzionamento della Giunta per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti e dei contributi per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici. In caso di mora nel versamento di tali contributi, il Sindacato comunica il nome dei soci morosi alla Giunta suddetta per i provvedimenti disciplinari di sua competenza. Contro i soci stessi il Sindacato può altresì provvedere con le sanzioni disciplinari ad esso spettanti.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale delle Confederazioni dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; può deferire i soci iscritti all'albo professionale alla Giunta per la tenuta dell'albo stesso per gli opportuni provvedimenti disciplinari; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione; di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

d) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, tra i professionisti o tra essi ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) determina il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo stesso e per la disciplina degli iscritti;

i) ripartisce tra gli iscritti all'albo professionale il contributo che la Commissione centrale, esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, avrà stabilito per il suo funzionamento, giusta il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

l) compila ogni triennio la tariffa professionale, a norma di legge;

m) designa le persone fra le quali debbono essere nominati dal Ministro per la giustizia i componenti della Giunta per la tenuta dell'albo professionale;

n) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

o) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

p) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente della assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) approvazione della tariffa professionale compilata dal Direttorio a norma del precedente articolo 12. La tariffa stessa dovrà essere approvata dalle competenti autorità;

f) approvazione del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e per la disciplina degli iscritti;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.);

d) i contributi annuali da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti;

e) i contributi annuali che saranno corrisposti dagli iscritti all'albo per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, a norma del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le spese per il funzionamento della Giunta per la tenuta dell'albo, per la compilazione e l'aggiornamento dell'albo stesso, per la disciplina sugli iscritti e tutte le altre spese poste dalle leggi sull'esercizio della professione di ingegnere, a carico del Sindacato;

c) il contributo per il funzionamento della Commissione centrale, esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, giusta la ripartizione che sarà fatta dalla Commissione stessa, ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *d*) del presente articolo.

Alle spese di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo sarà provveduto con i contributi da pagarsi dagli iscritti all'albo a norma delle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo precedente,

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato, conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

La gestione e la contabilità relative ai contributi sindacali ed alle spese obbligatorie e facoltative del Sindacato saranno sempre tenute distinte da quelle relative ai contributi da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti al funzionamento della Giunta, alla tenuta dell'albo ed alla disciplina degli iscritti, e da quelle relative ai contributi per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

I provvedimenti disciplinari a carico dei soci del Sindacato che siano anche iscritti all'albo professionale, saranno, a cura del segretario, comunicati alla Giunta per la tenuta dell'albo.

Nel caso di provvedimenti disciplinari presi dalla Giunta contro i professionisti che siano anche soci del Sindacato, si potranno adottare a carico dei detti professionisti anche i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25.

Il Sindacato darà anche comunicazione alla Giunta dell'elenco dei professionisti che siano in mora per il pagamento dei contributi per la tenuta dell'albo e di quelli per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, per i provvedimenti disciplinari di competenza della Giunta stessa.

Contro i professionisti morosi, i quali siano anche soci del Sindacato, potrà essere preso qualcuno dei provvedimenti disciplinari previsti dai precedente articoli.

Il Sindacato è tenuto a comunicare alle organizzazioni nazionali della categoria i provvedimenti della Giunta relativi alla iscrizione ed alla cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizi disciplinari, affinchè le organizzazioni stesse possano esercitare le facoltà di ricorso previste dalle norme di legge.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 27.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire, al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria, nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 28.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 29.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista degli architetti.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista degli architetti, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti degli architetti.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività degli architetti studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria inquadrata e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali degli architetti;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuovere lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti,

g) promuove la creazione e favorisce lo sviluppo di istituti ed enti aventi per iscopo l'istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei professionisti appartenenti alla categoria inquadrata;

h) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

i) impugna, ove lo ritenga opportuno, dinnanzi alla Commissione centrale per la tenuta dell'albo degli architetti, i provvedimenti delle Giunte provinciali, sia in materia disciplinare, sia in materia d'iscrizione e cancellazione dagli albi;

l) svolge ogni azione consentita dalle vigenti leggi e nell'ambito della propria competenza, per l'affermazione dell'architettura italiana e per la difesa delle ragioni dell'arte dell'architettura stessa, segnalando anche, ove occorra, alle competenti autorità tutto ciò che a suo avviso possa nuocere alla conservazione delle bellezze artistiche e panoramiche;

m) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:
a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di nove membri dei quali otto sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) delibera i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sui i ricorsi da proporre dinanzi alla Commissione centrale per gli architetti contro le decisioni delle Giunte per la tenuta degli albi, sia in materia disciplinare che in materia d'iscrizione e di cancellazione dagli albi stessi. Il Direttorio potrà delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere i ricorsi.

Saranno in ogni caso osservate le norme legislative sulla professione di architetto;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

l) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno percisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di cia-

scun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio i professionisti nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati regionali fascisti degli architetti.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato regionale fascista degli architetti, che riunisce coloro che esercitano la professione di architetto.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista degli architetti e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore dei titoli e delle attività dei professionisti rappresentati, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) assiste i professionisti della categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere un interesse per la categoria medesima;

d) promuove e favorisce anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti od associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.); fiancheggia, anche mediante speciali contribuzioni, l'attività degli Istituti di istruzione superiore, delle scuole di specializzazione, dei gabinetti e dei laboratori di perfezionamento, ecc.; assiste, infine, i giovani laureati i quali vogliano perfezionarsi negli studi fatti;

e) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di architetto e l'esercizio abusivo della professione presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re, e vigila in generale per l'osservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio della professione di architetto;

f) compila ogni triennio la tariffa professionale la quale deve essere approvata dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero della giustizia e gli affari di culto;

g) determina ed esige il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo degli architetti, per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo stesso e la disciplina degli iscritti, ed esige altresì il contributo che la Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici — a norma del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 — stabilisce per le spese del suo funzionamento;

h) dà parere, ove ne sia richiesto, circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che eventualmente sorgano circa l'oggetto indicato, nonchè le altre controversie che possano sorgere tra i professionisti della categoria, o tra essi e i loro clienti, nell'esercizio professionale;

i) fa al Ministero della giustizia e degli affari di culto le designazioni per la composizione della Giunta per la tenuta dell'albo degli architetti e per la disciplina sugli iscritti, a norma delle disposizioni legislative sull'esercizio della professione di architetto;

l) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

m) svolge ogni azione consentita dalle vigenti leggi e nell'ambito della propria competenza e della propria circoscrizione, per l'affermazione dell'architettura italiana e per la difesa delle ragioni dell'arte dell'architettura stessa, segnalando anche, ove occorra, alle competenti autorità tutto ciò che a suo avviso possa nuocere alla conservazione delle bellezze artistiche e panoramiche della regione;

n) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, dalle Associazioni di grado superiore e dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto all'albo professionale od avere i requisiti per esercitare la professione;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad Associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professionisti impiegati, i quali chiedano di essere iscritti al Sindacato, sarà costituita, nel seno di questo, una speciale sezione. In tal caso i componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata

ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e i casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

Quando le infrazioni alle leggi sull'esercizio della professione siano state commesse da professionisti appartenenti ad altre categorie, il Sindacato dovrà informarne la propria Associazione nazionale.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

I soci che siano iscritti all'albo professionale, sono tenuti al pagamento — oltrechè dei contributi obbligatori e suppletivi — anche dei contributi annuali per le spese occorrenti al funzionamento della Giunta per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti e dei contributi per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici. In caso di mora nel versamento di tali contributi, il Sindacato comunica il nome dei soci morosi alla Giunta suddetta per i provvedimenti disciplinari di sua competenza. Contro i soci stessi il Sindacato può altresì provvedere con le sanzioni disciplinari ad esso spettanti.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; può deferire i soci iscritti all'albo professionale alla Giunta per la tenuta dell'albo stesso per gli opportuni provvedimenti disciplinari; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, tra i professionisti o tra essi ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) determina il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale, per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo stesso e per la disciplina degli iscritti;

i) ripartisce tra gli iscritti all'albo professionale il contributo che la Commissione centrale, esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, avrà stabilito per il suo funzionamento, giusta il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

l) compila ogni triennio la tariffa professionale, a norma di legge;

m) designa le persone tra le quali debbono essere nominati dal Ministro per la giustizia i componenti della Giunta per la tenuta dell'albo professionale;

n) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

o) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

p) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) approvazione della tariffa professionale compilata dal Direttorio a norma del precedente art. 12. La tariffa stessa dovrà essere anche approvata dalle competenti autorità;

f) approvazione del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese per l'albo e la disciplina degli iscritti;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.);

d) i contributi annuali da corrispondersi dagli iscritti all'albo profesionale per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli scritti;

e) i contributi annuali che saranno corrisposti dagli iscritti all'albo per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, a norma del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le spese per il funzionamento della Giunta per la tenuta dell'albo, per la compilazione e l'aggiornamento dell'albo stesso, per la disciplina degli iscritti e tutte le altre spese poste dalle leggi, sull'esercizio della professione di architetto, a carico del Sindacato;

c) il contributo per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, giusta la ripartizione che sarà fatta dalla Commissione stessa, ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *d*) del presente articolo.

Alle spese di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo sarà provveduto con i contributi da pagarsi dagli iscritti all'albo, a norma delle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo precedente.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato, conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

La gestione e la contabilità relativa ai contributi sindacali ed alle spese obbligatorie e facoltative del Sindacato saranno sempre tenute distinte da quelle relative ai contributi da corrispondersi dagli iscritti all'Albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti al funzionamento della Giunta, alla tenuta dell'albo ed alla disciplina degli iscritti, e da quelle relative ai contributi per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

I provvedimenti disciplinari a carico dei soci del Sindacato che siano anche iscritti all'albo professionale saranno, a cura del segretario, comunicati alla Giunta per la tenuta dell'albo.

Nel caso di provvedimenti disciplinari, presi dalla Giunta contro i professionisti che siano anche soci del Sindacato, si potranno adottare a carico dei detti professionisti anche i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25.

Il Sindacato darà anche comunicazione alla Giunta dell'elenco dei professionisti che siano in mora per il pagamento dei contributi per la tenuta dell'albo e di quelli per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici per i provvedimenti disciplinari di competenza della Giunta stessa.

Contro i professionisti morosi, i quali siano anche soci del Sindacato, potrà essere preso qualcuno dei provvedimenti disciplinari previsti dai precedenti articoli.

Il Sindacato è tenuto a comunicare alle organizzazioni nazionali della categoria i provvedimenti della Giunta relativi alla iscrizione ed alla cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizi disciplinari, affinchè le organizzazioni stesse possano esercitare la facoltà di ricorso prevista dalle norme di legge.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 27.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 28.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 29.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 30.

Per tutto quanto non è prescritto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei geometri.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista dei geometri, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti dei geometri.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei

professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno; esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività dei geometri studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali dei geometri;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi Istituti;

g) promuove la creazione e favorisce lo sviluppo di istituti ed enti aventi per iscopo l'istruzione tecnica e l'educazione morale e nazionale dei professionisti appartenenti alla categoria inquadrata;

h) designa e nomina attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

i) impugna, ove lo ritenga opportuno, dinanzi alla Commissione centrale i provvedimenti dei Comitati per la tenuta degli albi professionali, sia in materia disciplinare, sia in materia d'iscrizione e cancellazione dagli albi stessi;

l) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

Titolo II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio: se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

Titolo III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Assicurazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di dieci membri dei quali nove sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sui ricorsi da proporre dinanzi alla Commissione centrale contro le decisioni dei Comitati per la tenuta degli albi, sia in materia disciplinare che in materia di iscrizione e di cancellazione dagli albi stessi. Il Direttorio potrà delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere i ricorsi.

Saranno in ogni caso osservate le norme legislative sulla professione di geometra;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

l) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della

sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti e dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio i professionisti nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ulimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati provinciali fascisti dei geometri.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato provinciale fascista dei geometri, che riunisce coloro che esercitano la professione di geometra.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio della provincia di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista dei geometri e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei profesionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore dei titoli e delle attività dei professionisti rappresentati, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) assiste i professionisti della categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere interesse per la categoria medesima;

d) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti ed associazioni ed anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.); assiste i giovani diplomati nel perfezionamento degli studi fatti e nell'avviamento alla professione;

e) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re, e vigila in generale per l'osservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio della professione di geometra;

f) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale deve essere approvata dal Ministero della giustizia e gli affari di culto di concerto col Ministero dei lavori pubblici;

g) determina ed esige il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo dei geometri per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo stesso e la disciplina degli iscritti, ed esige altresì il contributo che la Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici — a norma del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e del R. decreto 11 febbraio 1929, n. 274 — stabilisce per le spese del suo funzionamento;

h) dà pareri, ove ne sia richiesto, circa il pagamento di compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che eventualmente sorgano circa l'oggetto indicato, nonchè le altre controversie che possano sorgere, tra i professionisti della categoria, o tra essi e i loro clienti, nell'esercizio professionale;

i) fa al Ministero della giustizia e degli affari di culto le designazioni per la composizione del Comitato per la tenuta dell'albo dei geometri e per la disciplina sugli iscritti, a norma delle disposizioni legislative sull'esercizio della professione di geometra;

l) designa o nomina attraverso le superiori gerarchie i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

m) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle autorità competenti, dalle Associazioni di grado superiore nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto all'albo professionale od avere i requisiti per esercitare la professione;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolameni dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professionisti impiegati, i quali chiedano di essere iscritti al Sindacato, sarà costituita, nel seno di questo, una speciale sezione. In tal caso i componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da essi richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e i casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

Quando le infrazioni alle leggi sull'esercizio della professione siano state commesse da professionisti appartenenti ad altre categorie, il Sindacato dovrà informarne la propria Associazione nazionale.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

I soci che siano iscritti all'albo professionale sono tenuti al pagamento oltre che dei contributi obbligatori e suppletivi anche dei contributi annuali per le spese occorrenti al funzionamento del Comitato per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti e dei contributi per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavoro pubblici. In caso di mora nel versamento di tali contributi il Sindacato comunica il nome dei soci morosi al Comitato suddetto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza. Contro i soci stessi il Sindacato può altresì provvedere con le sanzioni disciplinari ad esso spettanti.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:
a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; può deferire i soci iscritti all'albo del Comitato per la tenuta dell'albo stesso per gli opportuni provvedimenti disciplinari; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, tra i professionisti o tra essi ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) determina il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo stesso e la disciplina degli iscritti;

i) ripartisce tra gli iscritti all'albo professionale il contributo che la Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici avrà stabilito per il suo funzionamento, giusta il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

l) compila ogni triennio la tariffa professionale a norma di legge;

m) designa le persone tra le quali debbono essere nominati dal Ministro per la giustizia i componenti della Giunta per la tenuta dell'albo professionale;

n) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

o) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

p) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni d igrado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) approvazione della tariffa professionale compilata dal Direttorio a norma del precedente art. 12. La tariffa stessa dovrà essere anche approvata dalle competenti autorità;

f) approvazione del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono le entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.);

d) i contributi annuali da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti;

e) i contributi annuali che saranno corrisposti dagli iscritti all'albo per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, a norma del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e del R. decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le spese per il funzionamento del Comitato per la tenuta dell'albo, per la compilazione e l'aggiornamento dell'albo stesso, per la disciplina sugli iscritti e tutte le altre spese poste dalle leggi, sull'esercizio della professione di geometra, a carico del Sindacato;

c) il contributo per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, giusta la ripartizione che sarà fatta dalla Commissione stessa, ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Alle spese di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo sarà provveduto con i contributi da pagarsi dagli iscritti all'albo a norma delle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo precedente.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato al Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato, conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

La gestione e la contabilità relative ai contributi sindacali ed alle spese obbligatorie e facoltative del Sindacato saranno sempre tenute distinte da quelle relative ai contributi da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti al funzionamento del Comitato, alla tenuta dell'albo ed alla disciplina degli iscritti, e da quelle relative ai contributi per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

I provvedimenti disciplinari a carico dei soci che siano anche iscritti all'albo professionale saranno, a cura del segretario, comunicati al Comitato per la tenuta dell'albo.

Nel caso di provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti che siano anche soci del Sindacato si potranno adottare, a carico dei detti professionisti, i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25.

Il Sindacato darà anche comunicazione al Comitato dell'elenco dei professionisti che siano in mora per il pagamento dei contributi per la tenuta dell'albo e di quelli per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, per i provvedimenti disciplinari di competenza del Comitato stesso.

Contro i professionisti morosi, i quali siano anche soci del Sindacato potrà essere preso qualcuno dei provvedimenti disciplinari previsti dai precedenti articoli.

Il Sindacato è tenuto a comunicare alle organizzazioni nazionali della categoria i provvedimenti del Comitato relativi alla iscrizione ed alla cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizi disciplinari affinchè le organizzazioni stesse possano esercitare le facoltà di ricorso previste dalle norme di legge.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 27.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 28.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposto dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 29.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 30.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:

BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei periti industriali.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista dei periti industriali, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti dei periti industriali.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività professionali studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali degli appartenenti alla categoria;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

g) promuove la creazione e favorisce lo sviluppo di istituti ed enti aventi per iscopo l'istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei professionisti della categoria;

h) impugna, ove lo ritenga opportuno, dinanzi alla Commissione centrale, i provvedimenti dei Comitati per la tenuta degli albi professionali, sia in materia disciplinare, sia in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi;

i) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

l) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporre le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:
a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di dieci membri, dei quali nove sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacato della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi a dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sui ricorsi da proporre dinanzi alla Commissione centrale contro le decisioni dei Comitati per la tenuta degli albi, sia in materia disciplinare, sia in materia d'iscrizione e di cancellazione dagli albi stessi. Il Direttorio potrà delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere i ricorsi. Saranno, in ogni caso, osservate le norme legislative sulla professione di perito industriale;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

l) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie per legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sotto posto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio i professionisti nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati regionali fascisti dei periti industriali.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato regionale fascista dei periti industriali, che riunisce coloro che esercitano la professione di perito industriale.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista dei periti industriali e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria che rappresenta;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore dei titoli e delle attività dei professionisti della categoria, studiando le condizioni in cui le attività stesse

si svolgono nel territorio della sua circoscrizione, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali essa aderisce;

c) assiste i professionisti della categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere un interesse per la categoria medesima;

d) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento della istruzione e della educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti appartenenti alla categoria inquadrata; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti od associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.); assiste i giovani diplomati nel perfezionamento degli studi fatti e nell'avviamento alla professione;

e) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito industriale e l'esercizio abusivo della professione presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re, e vigila in generale per l'osservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio della professione di perito industriale;

f) compila ogni triennio la tariffa professionale, da approvarsi a norma di legge;

g) determina ed esige il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo dei periti industriali per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo stesso e la disciplina degli iscritti, ed esige altresì il contributo che la Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici — a norma del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e del R. decreto 11 febbraio 1929, n. 275 — stabilisce per le spese del suo funzionamento;

h) dà pareri, ove ne sia richiesto, circa il pagamento di compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che eventualmente sorgano circa l'oggetto indicato, nonchè le altre controversie che possano sorgere tra i professionisti della categoria, o tra essi e i loro clienti, nell'esercizio professionale;

i) fa al Ministero della giustizia e degli affari di culto le designazioni per la composizione del Comitato per la tenuta dell'albo dei periti industriali e per la disciplina sugli iscritti, a norma delle disposizioni legislative sull'esercizio della professione di perito industriale;

l) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

m) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, dalle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto all'albo professionale od avere i requisiti per esercitare la professione;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professionisti impiegati, i quali chiedano di essere iscritti al Sindacato, sarà costituita, nel seno di questo, una speciale sezione. In tal caso i componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'articolo 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo di informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e i casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

Quando le infrazioni alle leggi sull'esercizio della professione siano state commesse da professionisti apparte-

nenti ad altre categorie, il Sindacato dovrà informarne la propria Associazione nazionale.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

I soci che siano iscritti all'albo professionale, sono tenuti al pagamento — oltrechè dei contributi obbligatori e suppletivi — anche dei contributi annuali per le spese occorrenti al funzionamento del Comitato per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti e dei contributi per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici. In caso di mora nel versamento di tali contributi, il Sindacato comunica il nome dei soci morosi al Comitato suddetto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza. Contro i soci stessi il Sindacato può altresì provvedere con le sanzioni disciplinari ad esso spettanti.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:
a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche e amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; può deferire i soci iscritti all'albo professionale al Comitato per la tenuta dell'albo stesso per gli opportuni provvedimenti disciplinari; adempie a tutte le altre funzioni che siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suo membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, tra i professionisti o tra essi ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) determina il contributo annuale da ripartirsi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo stesso e la disciplina degli iscritti;

i) ripartisce tra gli iscritti all'albo professionale il contributo che la Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici avrà stabilito per il suo funzionamento, giusta il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

l) compila per ogni triennio la tariffa professionale, a norma di legge;

m) designa le persone tra le quali debbono essere nominati dal Ministro per la giustizia i componenti del Comitato per la tenuta dell'albo professionale;

n) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

o) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione

della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

p) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) approvazione della tariffa professionale compilata dal Direttorio a norma del precedente art. 12. La tariffa stessa dovrà anche essere approvata dalle competenti autorità;

f) approvazione del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.);

d) i contributi annuali da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti;

e) i contributi annuali che saranno corrisposti dagli iscritti all'albo per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, a norma del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e dal R. decreto 11 febbraio 1929, n. 275.

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di ri-

scossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professioni e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo potranno eccedere la quota contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le spese per il funzionamento del Comitato per la tenuta dell'albo, per la compilazione e l'aggiornamento dell'albo stesso, per la disciplina fra gli iscritti e tutte le altre spese poste dalle leggi sull'esercizio della professione di perito industriale a carico del Sindacato;

c) il contributo per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, giusta la ripartizione che sarà fatta dalla Commissione stessa ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *d*) del presente articolo.

Alle spese di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo sarà provveduto con i contributi da pagarsi dagli iscritti a norma delle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo precedente.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio, nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

La gestione e la contabilità relative ai contributi sindacali ed alle spese obbligatorie e facoltative del Sindacato saranno sempre tenute distinte da quelle relative ai contributi da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti al funzionamento del Comitato, alla tenuta dell'albo ed alla disciplina degli iscritti, e da quelle relative ai contributi per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

Titolo V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

Le censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino di-

fetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

I provvedimenti disciplinari a carico dei soci del Sindacato che siano anche iscritti all'albo professionale saranno, a cura del segretario, comunicati al Comitato per la tenuta dell'albo.

Nel caso di provvedimenti disciplinari presi dal Comitato contro i professionisti che siano anche soci del Sindacato si potranno adottare a carico dei detti professionisti i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25.

Il Sindacato darà anche comunicazione al Comitato dell'elenco dei professionisti che siano in mora per il pagamento dei contributi per la tenuta dell'albo e di quelli per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, per i provvedimenti disciplinari di competenza del Comitato stesso.

Contro i professionisti morosi, i quali siano anche soci del Sindacato, potrà essere preso qualcuno dei provvedimenti disciplinari previsti dai precedenti articoli.

Il Sindacato è tenuto a comunicare alle organizzazioni nazionali della categoria i provvedimenti del Comitato relativi alla iscrizione ed alla cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizi disciplinari affinchè le organizzazioni stesse possano esercitare la facoltà di ricorso previste dalle norme di legge.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 27.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 28.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 29.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 30.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

BOTTAI.

Statuto del Sincadato nazionale fascista dei periti commerciali.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista dei periti commerciali, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti dei periti commerciali.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio della categoria per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali degli appartenenti alla categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività dei periti commerciali studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazio-

nale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle attività dei periti commerciali;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

g) promuove la creazione e favorisce lo sviluppo di istituti ed enti aventi per iscopo l'istruzione tecnica e l'educazione morale e nazionale degli appartenenti alla categoria;

h) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

i) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti ed adempie a tutte le altre funzioni fra i vari Sindacati aderenti ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di dieci membri dei quali nove sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai

Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

i) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti:

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione degli appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalla funzione, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il

segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

BOTTAI.

Statuto dei Sindacati regionali fascisti dei periti commerciali.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato regionale fascista dei periti commerciali, che riunisce coloro che esercitano la professione di perito commerciale.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista dei periti commerciali e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali della categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore dei titoli e delle attività della categoria rappresentata studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) assiste gli appartenenti alla categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere un interesse per la categoria medesima;

d) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento della istruzione e della educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale degli appartenenti alla categoria inquadrata; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti od associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.);

e) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

f) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle autorità competenti, dalle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto come perito in albi tenuti dai Consigli provinciali dell'economia, dall'Intendenza di finanza o da altre autorità statali all'uopo autorizzate da leggi;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professionisti impiegati, i quali chiedano di essere iscritti al Sindacato, sarà costituita, nel seno di questo, una speciale sezione. In tal caso i componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato, nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche e amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi: dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre: straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine dei dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

g) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

h) adempie a tutte le altre attribuzióni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazio-

ne del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente delle Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 26.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 27.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 28.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata in quanto occorra la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 29.

Per tutto quano non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei chimici.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista dei chimici, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti dei chimici.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'àmbito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività dei chimici studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali dei chimici;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi Istituti;

g) promuove la creazione e favorisce lo sviluppo di istituti ed enti aventi per iscopo l'istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei professionisti appartenenti alla categoria inquadrata;

h) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

i) impugna, ove lo ritenga opportuno, dinanzi alla Commissione centrale i provvedimenti dei Comitati per la tenuta degli albi professionali, sia in materia disciplinare, sia in materia d'iscrizione e cancellazione dagli albi stessi;

l) adempie a tutti gli altri còmpiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli Istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

Titolo III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di sette membri, dei quali sei sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sui ricorsi da proporre dinanzi alla Commissione centrale, contro le decisioni dei Comitati per la tenuta degli albi professionali, sia in materia disciplinare che in materia d'iscrizione e di cancellazione dagli albi stessi. Il Direttorio potrà delegare uno dei suo membri a presentare e sostenere i ricorsi.

Saranno in ogni caso osservate le norme relative alla professione di chimico;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

l) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttori fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono le entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo e con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il Segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio i professionisti nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo

dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati regionali fascisti dei chimici.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato regionale fascista dei chimici, che riunisce coloro che esercitano la professione di chimico.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista dei chimici e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'àmbito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore dei titoli e delle attività dei professionisti rappresentati, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) assiste i professionisti della categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere un interesse per la categoria medesima;

d) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti appartenenti alla categoria inquadrata; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti od associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.); fiancheggia anche mediante speciali contribuzioni l'attività degli istituti di istruzione superiore, delle scuole di specializzazione dei gabinetti e dei laboratori di perfezionamento, ecc.; assiste infine i giovani laureati i quali vogliano perfezionarsi negli studi fatti;

e) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di Chimico e l'esercizio abusivo della professione, presentando ove occorra, denuncia al procuratore del Re, e vigila in generale per l'osservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio della professione di chimico;

f) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale deve essere approvata dal Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le corporazioni;

g) determina ed esige il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo dei chimici per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo stesso e la disciplina degli iscritti;

h) dà pareri ove ne sia richiesto, circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che eventualmente sorgano circa l'oggetto indicato, nonchè le altre controversie che possano sorgere fra i professionisti della categoria, o tra essi e i loro clienti, nell'esercizio professionale;

i) fa al Ministero per la giustizia e gli affari di culto, le designazioni per la composizione del Comitato per la tenuta dell'albo dei chimici e per la disciplina sugli iscritti a norma delle disposizioni relative all'esercizio della professione di chimico;

l) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalla legge o dai regolamenti;

m) adempie a tutti gli altri còmpiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, dalle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto all'albo professionale od avere i requisiti per esercitare la professione;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professionisti impiegati, i quali chiedano di essere iscritti al Sindacato, sarà costituita, nel seno di questo, una speciale sezione. In tal caso i componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e i casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

Quando le infrazioni alle leggi sull'esercizio della professione siano state commesse da professionisti appartenenti ad altre categorie il Sindacato dovrà informare la propria Associazione nazionale.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

I soci che siano iscritti all'albo professionale, sono tenuti al pagamento — oltrechè dei contributi obbligatori e suppletivi — anche dei contributi annuali per le spese occorrenti al funzionamento del Comitato per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti e dei contributi per il funzionamento della Commissione centrale esistente presso il Ministero della giustizia. In caso di mora nel versamento di tali contributi, il Sindacato comunica il nome dei soci morosi al Comitato suddetto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza. Contro i soci stessi il Sindacato può altresì provvedere con le sanzioni disciplinari ad esso spettanti.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; può deferire i soci iscritti all'albo professionale al Comitato per la tenuta dell'albo stesso per gli opportuni provvedimenti disciplinari; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a

nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione; di tale determinazione dovrà essere informato il Ministro delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, tra i professionisti o tra essi ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) determina il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo stesso e la disciplina degli iscritti;

i) compila ogni triennio la tariffa professionale, a norma di legge;

l) designa le persone tra le quali debbono essere nominati dal Ministero della giustizia i componenti il Comitato per la tenuta dell'albo professionale;

m) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

n) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

o) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussione riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) approvazione della tariffa professionale compilata dal Direttorio a norma del precedente art. 12. La tariffa stessa dovrà essere anche approvata dalle competenti autorità;

f) approvazione del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.);

d) contributi annuali da corrispondersi dagli iscritti nell'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le spese per la tenuta dell'albo, poste dalle leggi relative alla professione di chimico, a carico del Sindacato;

c) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *c*) del presente articolo.

Alle spese di cui alla lettera *b*) del presente articolo sarà provveduto con i contributi da pagarsi dagli iscritti all'albo a norma della lettera *d*) dell'articolo precedente.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato, conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

La gestione e la contabilità relative ai contributi sindacali e alle spese obbligatorie e facoltative del Sindacato saranno sempre tenute distinte da quelle relative ai contributi da corrispondersi dagli iscritti all'albo professionale per quanto si attiene alle spese occorrenti alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 26.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 27.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'Assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 28.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 29.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti dagli avvocati e procuratori.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno;

esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categaria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività professionali studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

e) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

f) diffonde fra gli appartenenti alla categoria la cultura professionale mediante conferenze e pubblicazioni di giornali di carattere professionale e tecnico-scientifico;

g) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

h) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporre le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di 10 membri dei quali 9 sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 5 dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre alla approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

i) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti o dai revisori dei conti. La convocazione dei Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio: egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato, e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti al Sindacato della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili o dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

Titolo V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non

ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori per circoscrizione di Tribunale.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, con sede in . . . . che riunisce coloro che esercitano la professione di avvocato o quella di procuratore e sono iscritti nei locali albi.

Il Sindacato estende la sua competenza sul territorio della circoscrizione del Tribunale di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria che rappresenta;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore dei titoli e delle attività dei professionisti rappresentati, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) assiste gli avvocati ed i procuratori in tutte le questioni e controversie stragiudiziali circa la liquidazione degli onorari per prestazioni professionali;

d) promuove e favorisce, anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti, ogni iniziativa tendente al perfe-

zionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti od associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.);

e) cura — d'accordo con le Commissioni Reali per gli Ordini degli avvocati e dei procuratori costituite nel territorio della propria circoscrizione — che siano repressi l'uso abusivo dei titoli di avvocato e di procuratore e l'esercizio abusivo della professione presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re e vigila in generale per l'osservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio dèlla professione di avvocato e di procuratore;

f) dà pareri, ove ne sia richiesto, circa il pagamento di compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati e concilia su richiesta delle parti le controversie che eventualmente sorgano circa l'oggetto indicato tra i professionisti della categoria, o tra essi e i loro clienti, nell'esercizio professionale;

g) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

h) promuove l'esercizio dell'azione disciplinare a carico degli avvocati e dei procuratori davanti alle Commissioni Reali per gli Ordini rispettivi, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti professionali;

i) impugna, quando ne sia il caso, con ricorsi davanti alle competenti autorità i provvedimenti presi in materia disciplinare e d'iscrizione e cancellazione degli albi (anche in sede di revisione annuale degli albi stessi) dalle Commissioni Reali degli Ordini professionali della circoscrizione;

l) designa parte dei membri delle Commissioni Reali per gli Ordini professionali esistenti nella circoscrizione di sua competenza, nel numero, nelle forme e nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti;

m) adempie a tutti gli altri compiti che gli dirivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità e delle Associazioni di grado superiore e del presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto nell'albo degli avvocati od in quello dei procuratori costituito presso gli Ordini professionali locali;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e i casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

Quando le infrazioni alle leggi sull'esercizio della professione siano state commesse da professionisti appartenenti ad altre categorie, il Sindacato dovrà informarne la propria Associazione nazionale.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie circa il pagamento di compensi ed onorari, per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; esamina le richieste presentate dai soci del Sindacato per l'assistenza nei casi di controversie stragiudiziali concernenti la liquidazione di compensi ed onorari per prestazioni professionali; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

La carica di membro del Direttorio è incompatibile con quella di membro delle Commissioni Reali per l'Ordine degli avvocati o per quello dei procuratori; è altresì incompatibile con la carica di dirigente di altre Associazioni sindacali.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre, straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, tra i professionisti o tra essi ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) designa parte dei membri delle Commissioni Reali per gli Ordini professionali esistenti nella circoscrizione, nel numero, nelle forme e nei termini indicati dalle disposizioni di legge che disciplinano gli Ordini degli avvocati e dei procuratori;

i) designa, ogni anno, i soci delegati a rappresentare il Sindacato per promuovere e sostenere le eventuali azioni disciplinari e impugnative di cui alla lettera seguente;

l) autorizza il segretario o uno dei delegati a promuovere le azioni disciplinari dinanzi alle Commissioni Reali degli Ordini della circoscrizione, e le impugnative contro i provvedimenti delle dette Commissioni;

m) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

n) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

o) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

Quando la natura della materia da trattarsi lo richieda, potranno riunirsi separatamente in assemble i soci iscritti nell'albo degli avvocati e quelli iscritti nell'albo dei procuratori.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni

prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente della assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

La schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le norme, di cui ai precedenti comma, si applicano anche per le convocazioni dell'assemblea dei soli avvocati o dei soli procuratori; in tal caso il Direttorio del Sindacato stabilirà le speciali norme eventualmente occorrenti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.);

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per la educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato, conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sià recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

La sospensione dall'esercizio professionale in dipendenza di sentenze penali che siano passate in giudicato o di provvedimenti disciplinari dell'Ordine porta come conseguenza la sospensione di diritto per lo stesso periodo di tempo dall'esercizio dei diritti sociali.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 24, contro il socio del Sindacato al quale sia stata inflitta dalla Commissione Reale dell'Ordine professionale qualcuna delle punizioni previste dalla legge professionale potranno essere applicate, secondo la gravità del caso, le sanzioni di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25.

Art. 27.

Indipendentemente dall'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dei propri organi, il Sindacato può promuovere contro i professionisti della categoria l'esercizio dell'azione disciplinare dinanzi alle Commissioni Reali degli Ordini professionali della circoscrizione per qualsiasi fatto che comunque possa dar luogo ad una sanzione disciplinare.

Il Sindacato può anche intervenire nei giudizi disciplinari promossi su istanza di parte od anche d'ufficio.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Art. 29.

Il Sindacato è tenuto a comunicare alle Commissioni Reali degli Ordini professionali della sua circoscrizione il proprio statuto, la propria sede ed il nome del suo legittimo rappresentante. E' tenuto altresì ad informare le Commissioni stesse delle variazioni allo statuto o dei mutamenti nelle cariche direttive.

Il segretario del Sindacato comunica, al principio di ogni anno, ai presidenti delle suddette Commissioni, i nomi dei soci che il Sindacato delega a rappresentarlo nel corso dell'anno per promuovere e sostenere le eventuali azioni disciplinari e per proporre l'eventuali impugnative, a norma di legge.

Art. 30.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 31.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netta risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 32.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei notai.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista dei notai, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti dei notai.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno; esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività professionali secondando le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

e) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

f) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

g) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti. Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di 10 membri dei quali 9 sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

i) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato distrettuale fascista dei notai, che riunisce coloro che esercitano la professione di notaio.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio del Distretto della Corte di appello di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista dei notai e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria che rappresenta;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attribuzioni dei professionisti rappresentati; studia le aspirazioni della categoria, presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) cura — d'accordo con i Consigli notarili del Distretto — che siano repressi l'uso ubusivo del titolo di notaio e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;

d) designa o nomina i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) promuove l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei notai, davanti ai rispettivi Consigli notarili, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti professionali;

f) impugna, quando ne sia il caso, davanti alle competenti autorità i provvedimenti presi dal Consiglio notarile del Distretto in materia disciplinare;

g) promuove tra i professionisti della categoria ogni iniziativa tendente a diffondere la previdenza e le varie forme di assicurazione;

h) designa una parte dei membri dei Consigli notarili esistenti nella circoscrizione di sua competenza, nel numero, nelle forme e nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti;

i) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, dalle Associazioni di grado superiore e dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto in uno dei ruoli dei notai istituiti presso i Consigli notarili della circoscrizione;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e i casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

Quando le infrazioni alle leggi sull'esercizio della professione siano state commesse da professionisti appartenenti

ad altre categorie il Sindacato dovrà informarne la propria Associazione nazionale.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei soci del Sindacato; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

La carica di membro del Direttorio è incompatibile con quella di membro dei Consigli notarili; è altresì incompatibile con la carica di dirigente di altre Associazioni sindacali.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suo membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) designa parte dei membri dei Consigli notarili della circoscrizione;

g) designa, ogni anno, i delegati a rappresentare il Sindacato per promuovere e sostenere le eventuali azioni disciplinari ed impugnative di cui alla lettera seguente:

h) autorizza il segretario od uno dei delegati a promuovere le azioni disciplinari o le impugnative contro i provvedimenti del Consiglio notarile o del Tribunale, qualora il pubblico ministero non si sia avvalso delle facoltà ad esso spettanti;

i) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

l) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

m) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni

prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliersi fra i soci del Sindacato;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono l'entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salvà l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per la educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato, conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

Contro il socio del Sindacato al quale sia stata inflitta dal competente Consiglio notarile qualcuna delle punizioni previste dalla legge professionale, potranno essere applicate, secondo la gravità del caso, le sanzioni di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25.

Art. 27.

Indipendentemente dall'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dei propri organi, il Sindacato può promuovere contro i professionisti della categoria l'esercizio dell'azione disciplinare dinanzi ai Consigli notarili della circoscrizione, per qualsiasi fatto che comunque possa dar luogo ad una sanzione disciplinare.

Il Sindacato può anche intervenire nei giudizi disciplinari promossi su istanza di parte od anche di ufficio.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Art. 29.

Il Sindacato è tenuto a comunicare ai Consigli notarili della sua circoscrizione, il proprio statuto, la propria sede ed il nome del suo legittimo rappresentante. E' tenuto altresì ad informare i Consigli stessi delle variazioni allo statuto e dei mutamenti nelle cariche direttive.

Il segretario del Sindacato comunica, al principio di ogni anno, ai presidenti dei Consigli notarili, i nomi dei soci che il Sindacato delega a rappresentarlo nel corso dell'anno, per promuovere e sostenere le eventuali azioni disciplinari e per proporre le eventuali impugnative, a norma di legge.

Art. 30.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 31.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 32.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei patrocinatori legali.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista dei patrocinatori legali, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti dei patrocinatori legali.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito:

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività professionali studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

e) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

f) diffonde tra gli appartenenti alla categoria la cultura professionale, mediante conferenze e pubblicazioni di giornali di carattere professionale e tecnico-scientifico;

g) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

h) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

Titolo III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione, trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio nazionale e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di 10 membri dei quali 9 sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni. a norma di legge;

i) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili o dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione di professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio i professionisti nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei patrocinatori legali.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato distrettuale fascista dei patrocinatori legali che riunisce coloro che esercitano la professione di patrocinatore legale e sono iscritti agli albi delle Preture comprese nella circoscrizione indicata nel comma seguente.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio del Distretto della Corte di appello di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista patrocinatori legali e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria che rappresenta;

b) assiste i patrocinatori legali in tutte le questioni e controversie stragiudiziali circa la liquidazione degli onorari per prestazioni professionali;

c) promuove — anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione dei professionisti appartenenti alla categoria inquadrata; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti ed associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.); assiste gli iscritti per il perfezionamento degli studi fatti;

d) cura — d'accordo con i signori pretori — che siano repressi l'uso abusivo del titolo di patrocinatore legale e l'esercizio abusivo della professione presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;

e) designa o nomina i propri rappresentantti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) promuove, fra i professionisti della categoria, ogni iniziativa tendente a diffondere la previdenza e le varie forme di assicurazione;

g) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, disposizioni delle competenti autorità, dalle Associazioni di grado superiore e dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto nell'albo di una delle Preture del Distretto;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professionisti impiegati, i quali chiedano di essere iscritti al Sindacato, sarà costituita, nel seno di questo, una speciale sezione. In tal caso i componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo di informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti concernenti l'esercizio della professione nonchè delle leggi del decoro professionale.

In caso di inosservanza saranno sottoposti a procedimento disciplinare, indipendentemente dai provvedimenti che saranno presi contro di essi da altre autorità.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e i casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

Quando le infrazioni alle leggi sull'esercizio della professione siano state commesse da professionisti appartenenti ad altre categorie, il Sindacato dovrà informarne la propria Associazione nazionale.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie, circa il pagamento di compensi ed onorari per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il Segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche e amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; esamina le richieste presentate dai soci del Sindacato per l'assistenza nei casi di controversie stragiudiziali concernenti la liquidazione di compensi ed onorari per prestazioni professionali ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

La carica di membro del Direttorio è incompatibile con la carica di dirigente di altre Associazioni sindacali.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato.

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, tra i profes-

sionisti o tra essi ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

l) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a renedere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consutivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.);

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per la educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato, conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

Contro il socio del Sindacato al quale sia stata inflitta dalle autorità competenti qualcuna delle punizioni previste dalla legge professionale, potranno essere applicate, secondo la gravità del caso, le sanzioni di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 27.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire, al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria, nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 28.

Il Sindacato è tenuto a comunicare alle competenti autorità del Distretto il proprio statuto, la propria sede ed il nome del suo legittimo rappresentante.

E' tenuto altresì ad informare le autorità stesse delle variazioni allo statuto e dei mutamenti nelle cariche direttive.

Art. 29.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei dottori in economia e commercio.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista dei dottori in economia e commercio, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti dei dottori in economia e commercio.

Faranno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza;

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività professionali studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali degli appartenenti alla categoria;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

g) promuove la creazione e favorisce lo sviluppo di istituti ed enti aventi per iscopo l'istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei professionisti appartenenti alla categoria;

h) impugna, a norma di legge, ove lo creda opportuno, dinanzi alla Commissione centrale i provvedimenti delle Commissioni locali per la tenuta degli albi, sia in materia disciplinare, sia in materia d'iscrizione e cancellazione dagli albi stessi;

i) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

l) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:
a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di dieci membri dei quali nove sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 5 dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sui ricorsi da proporre dinanzi alla Commissione centrale avverso le decisioni delle Commissioni locali per la tenuta degli albi sia in materia disciplinare, sia in materia d'iscrizione e cancellazione degli albi stessi.

Saranno in ogni caso osservate le disposizioni relative alla professione di dottore in economia e commercio;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni a norma di legge;

l) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denunzia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio i professionisti nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tal caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo

dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

BOTTAI.

Statuto dei Sindacati regionali fascisti dei dottori in economia e commercio.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio, che riunisce coloro che esercitano la professione di dottore in economia e commercio.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista dei dottori in economia e commercio e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore dei titoli e delle attività dei professionisti rappresentati, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) assiste i professionisti della categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere interesse per la categoria medesima;

d) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi istituti od enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti ed associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.);

e) cura che sia represso l'uso abusivo del titolo di dottore in economia e commercio presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re e vigila in generale per l'osservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio della professione di dottore in economia e commercio;

f) dà parere — ove ne sia richiesto — circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che eventualmente sorgano circa l'oggetto indicato, nonchè le altre che possano sorgere tra i professionisti della categoria o tra essi e i loro clienti nell'esercizio professionale;

g) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

h) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, dalle Associazioni di grado superiore cui essa aderisce e dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto all'albo professionale od essere in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professionisti impiegati, i quali chiedano di essere iscritti al Sindacato, sarà costituita, nel seno di questo, una speciale sezione. In tal caso i componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichia-

razione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro le negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso del titolo professionale; vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; può deferire gli iscritti all'albo professionale al Comitato per la tenuta dell'albo stesso per gli opportuni provvedimenti disciplinari; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, fra i professionisti o tra essi ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) compila la tariffa per le prestazioni professionali degli appartenenti alla categoria nel libero esercizio della professione;

i) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

l) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

m) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente della assemblea; egli però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) approvazione della tariffa professionale compilata dal Direttorio a norma del precedente art. 12. La tariffa stessa dovrà essere anche approvata dalle competenti autorità;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di ri-

scossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata dal socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per la educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato, conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione, la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 26.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro di cui all'ultimo

comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 27.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 28.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 29.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei ragionieri.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista dei ragionieri, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti dei ragionieri.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'àmbito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività professionali studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali degli appartenenti alla categoria;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

g) promuove la creazione e favorisce lo sviluppo di istituti ed enti aventi per iscopo l'istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei professionisti appartenenti alla categoria;

h) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

i) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli

artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato Nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di dieci membri dei quali nove sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà pareri sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sui ricorsi da proporre dinanzi alle autorità competenti contro le decisioni dei Consigli per la tenuta degli albi professionali sia in materia disciplinare che in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi. Il Direttorio potrà delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere i ricorsi.

Saranno in ogni caso osservate le norme relative alla professione dei ragionieri;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni a norma di legge;

l) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professori e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 24.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio i professionisti nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo

dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati regionali fascisti dei ragionieri.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato regionale fascista dei ragionieri, che riunisce coloro che esercitano la professione di ragioniere.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista dei ragionieri e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore dei titoli e delle attività dei professionisti rappresentati, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) assiste i professionisti della categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere interesse per la categoria medesima;

d) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti ed associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.);

e) dà parere, ove ne sia richiesto, circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che eventualmente sorgano circa l'oggetto indicato, nonchè le altre che possano sorgere tra i professionisti della categoria o tra essi e i loro clienti nell'esercizio professionale;

f) designa o nomina attraverso le superiori gerarchie i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

g) impugna, ove lo ritenga opportuno, con ricorsi davanti alle competenti autorità, i provvedimenti presi in materia disciplinare e di iscrizione e cancellazione dagli albi (anche in sede di revisione annuale degli albi stessi) dai Consigli dei Collegi dei ragionieri della circoscrizione;

h) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, dalle Associazioni di grado superiore cui esso aderisce e dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto all'albo professionale od essere in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professionisti impiegati, i quali chiedano di essere iscritti al Sindacato, sarà costituita, nel seno di questo, una speciale sezione. In tal caso i componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione

esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possano essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

Titolo III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei soci del Sindacato ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, tra i professionisti o tra essi ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) designa ogni anno i soci delegati a rappresentare il Sindacato per promuovere o sostenere le eventuali azioni disciplinari e impugnative di cui alla lettera seguente;

i) autorizza il segretario o uno dei delegati a promuovere le azioni disciplinari davanti ai Consigli dei Collegi della circoscrizione, o le impugnative contro i provvedimenti dei detti Consigli;

l) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

m) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

n) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea.. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato, conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 26.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 27.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedono, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 28.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 29.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti dei giornalisti.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno; esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'àmbito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività professionali studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali dei giornalisti;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti. In tale materia il Sindacato nazionale procederà in ogni caso d'accordo con l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti;

g) promuove la creazione e favorisce lo sviluppo di istituti ed enti aventi per iscopo l'istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei professionisti appartenenti alla categoria inquadrata;

h) stipula i contratti collettivi di lavoro a carattere nazionale e quelli aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione di due o più Sindacati interprovinciali; assiste i Sindacati stessi nella stipulazione dei contratti di loro competenza, sostituendosi anche ad essi quando i contratti abbiano carattere generale, o particolare importanza per la categoria o quando le Associazioni dipendenti non riescano a concludere gli accordi;

i) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

l) impugna, ove lo ritenga opportuno, dinanzi alla Commissione superiore della stampa i provvedimenti dei Comitati per la tenuta degli albi professionali esistenti presso i Sindacati di primo grado dipendenti sia in materia disciplinare, sia in materia di iscrizione, cancellazione e radiazione dagli albi;

m) adempie a tutti gli altri còmpiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:
a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazione ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di 10 membri dei quali 9 sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) designa, a norma del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, coloro tra i quali sarà nominata, dalle competenti autorità governative, parte dei membri della Commissione superiore della stampa;

i) impugna, ove lo creda, dinanzi alla Commissione superiore della stampa, i provvedimenti dei Comitati per la tenuta degli albi professionali, sia in materia di iscrizione e cancellazione che in materia disciplinare;

l) approva gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali per la stipulazione dei contratti collettivi;

m) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

n) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

I contratti collettivi a carattere nazionale e quelli aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione di due o più Sindacati interprovinciali sono di competenza del Sindacato nazionale, salvo il caso in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione a norma del proprio statuto.

Art. 24.

I Sindacati interprovinciali prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, debbono darne preventiva notizia al Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale può impartire le direttive che ritenga del caso, intervenire con un proprio delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del patto e può altresì avocare a sè la trattazione di questioni e vertenze o la stipulazione di contratti, quando, a suo giudizio, essi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Associazioni dipendenti non riescano a concludere gli accordi.

Art. 25.

Il Sindacato nazionale deve informare la Confederazione di tutte le trattative che siano per iniziarsi per la stipulazione di contratti od accordi di competenza del Sindacato nazionale medesimo o dei Sindacati di primo grado.

La Confederazione, oltre alla facoltà di sostituirsi — a norma del rispettivo statuto — ai Sindacati dipendenti, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 26.

I contratti collettivi stipulati dal Sindacato nazionale sono firmati dal segretario quale legale rappresentante del Sindacato stesso agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni dei datori di lavoro.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale, l'attribuzione di cui al comma precedente.

L'efficacia dei contratti collettivi stipulati dai Sindacati interprovinciali è subordinata alla ratifica della Confederazione nazionale da chiedersi per il tramite del Segretario del Sindacato nazionale.

L'efficacia dei contratti collettivi stipulati dal Sindacato nazionale è subordinata alla ratifica della Confederazione nazionale.

Art. 27.

Il Sindacato nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto alla Confederazione nazionale o alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori o, in mancanza di questa al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 28.

Il Sindacato nazionale non può proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora il Sindacato nazionale sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica di questo.

Spetta al Sindacato nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione nazionale d'intervenire nei giudizi in cui il Sindacato nazionale sia attore o convenuto.

Art. 29.

Il Sindacato nazionale ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgano tra i Sindacati dipendenti e le altre Associazioni sindacali e di fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati dipendenti sia attore o convenuto.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 30.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 31.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 32.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 33.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 34.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 35.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 36.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 37.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati interprovinciali fascisti dei giornalisti.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti con sede in . . . .

Il Sindacato estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i pricipii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'àmbito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore dei titoli e delle attività dei professionisti rappresentati studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) assicura ai professionisti rappresentati mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi, l'equo regolamento dei rapporti di lavoro;

d) esercita azione conciliatrice nelle controversie individuali, concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

e) assiste i professionisti della categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere un interesse per la categoria medesima;

f) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti ed associazioni ed anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.);

g) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

h) adempie a tutti gli altri còmpiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità o dalle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto in uno dei tre elenchi dell'albo professionale dei giornalisti, di cui al comma primo dell'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato salvo il caso previsto dall'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, per la iscrizione all'albo professionale di Roma per i giornalisti residenti nelle Colonie;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato; nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'articolo 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dal Sindacato o dalle Associazioni superiori cui questo aderisce, sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le controversie che sorgessero fra essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento del Sindacato nei casi di inadempienza dei datori di lavoro, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:
a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni è può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche e amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi: dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) designa, attraverso le superiori gerarchie, coloro fra i quali saranno nominati, dalle competenti autorità governative, i componenti del Comitato per la tenuta dell'albo professionale;

g) approva, a norma dell'art. 25 del presente statuto, gli accordi intervenuti, con le corrispondenti Associazioni sindacali, per la stipulazione di contratti collettivi;

h) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

l) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua ge-

stione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.);

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le spese per la stampa degli albi e per il funzionamento dei Comitati professionali;

c) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio e in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di

aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le Associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei rispettivi statuti.

Art. 24.

Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipuzione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia al Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 25.

I contratti collettivi stipulati dal Sindacato sono firmati dal segretario, quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione nazionale.

Art. 26.

Il Sindacato non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto, alle Associazioni superiori cui esso aderisce, ovvero alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, o in mancanza di questa al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 27.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del Sindacato nazionale cui esso aderisce.

Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al Sindacato nazionale entro tre giorni dalla notifica del ricorso, perchè ove lo creda possa intervenire nel giudizio.

Art. 28.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, il Sindacato, al quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

Il Sindacato ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 29.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 30.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 31.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione, la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale e che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali

la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata in quanto occorra la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista degli insegnanti privati.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato nazionale fascista degli insegnanti privati, che riunisce tutti i Sindacati di primo grado regolarmente riconosciuti degli insegnanti privati.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività professionali studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali degli insegnanti privati;

e) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

g) promuove la creazione e favorisce lo sviluppo di istituti ed enti aventi per iscopo l'istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei professionisti appartenenti alla categoria inquadrata;

h) stipula i contratti collettivi di lavoro a carattere nazionale e quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di due o più Sindacati regionali; assiste i Sindacati stessi nella stipulazione dei contratti di loro competenza, sostituendosi anche ad essi quando i contratti abbiano carattere generale o particolare importanza per la categoria o quando le Associazioni dipendenti non riescano a concludere gli accordi;

i) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti e degli artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

l) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, com-

ma secondo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giudirico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:
a) il segretario;
b) il Direttorio;
c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nei dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti, ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di dieci membri dei quali nove sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o nea sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) approva gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali per la stipulazione dei contratti collettivi;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

l) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato naizionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazioni del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato nazionale, dal Direttorio della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

I contratti collettivi a carattere nazionale e quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di due o più Sindacati regionali sono di competenza del Sindacato nazionale, salvo il caso in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione a norma del proprio statuto.

Art. 24.

I Sindacati regionali, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, debbono darne preventiva notizia al Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale può impartire le direttive che ritenga del caso, intervenire con un proprio delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del patto e può altresì avocare a sè la trattazione di questioni e vertenze o la stipulazione di contratti, quando, a suo giudizio, essi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Associazioni dipendenti non riescano a concludere gli accordi.

Art. 25.

Il Sindacato nazionale deve informare la Confederazione di tutte le trattative che siano per iniziarsi per la stipulazione di contratti od accordi di competenza del Sindacato nazionale medesimo o dei Sindacati di primo grado.

La Confederazione, oltre alla facoltà di sostituirsi — a norma del rispettivo statuto — ai Sindacati dipendenti, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 26.

I contratti collettivi stipulati dal Sindacato nazionale sono firmati dal segretario quale legale rappresentante del Sindacato stesso agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni dei datori di lavoro.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale, l'attribuzione di cui al comma precedente.

L'efficacia dei contratti collettivi stipulati dai Sindacati regionali è subordinata alla ratifica della Confederazione nazionale da chiedersi per il tramite del segretario del Sindacato nazionale.

L'efficacia dei contratti collettivi stipulati dal Sindacato nazionale è subordinata alla ratifica della Confederazione nazionale.

Art. 27.

Il Sindacato nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto alla Confederazione nazionale o alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori o, in mancanza di questa, al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 28.

Il Sindacato nazionale non può proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora il Sindacato nazionale sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica di questo.

Spetta al Sindacato nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione nazionale d'intervenire nei giudizi in cui il Sindacato nazionale sia attore o convenuto.

Art. 29.

Il Sindacato nazionale ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgano tra i Sindacati dipendenti e le altre Associazioni sindacali e di fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati dipendenti sia attore o convenuto.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 30.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Art. 31.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 32.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 33.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale, la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 34.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 35.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 36.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 37.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dei Sindacati regionali fascisti degli insegnanti privati.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato regionale fascista degli insegnanti privati con sede in . . . .

Il Sindacato estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista degli insegnanti privati e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta

i principii e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore dei titoli e delle attività dei professionisti rappresentati, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) assicura ai professionisti rappresentati mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi, l'equo regolamento dei rapporti di lavoro;

d) esercita azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

e) assiste i professionisti della categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere un interesse per la categoria medesima;

f) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti ed associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.);

g) designa o nomina attraverso le superiori gerarchie i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

h) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi e da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità e delle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) appartenere alle categorie per le quali il Sindacato è costituito, cioè insegnare privatamente per professione abituale, nel proprio domicilio o in quello degli alunni, materie letterarie o artistiche o scientifiche; ovvero prestare la propria opera quali insegnanti presso istituti privati di educazione e di istruzione, tranne quelli retti da Enti autarchici, Enti morali, Ordini e Congregazioni religiose e tranne, altresì, gli Istituti costituenti essi stessi enti morali giuridicamente riconosciuti, e gli Istituti che il Ministero delle corporazioni ritenesse non inquadrabili sindacalmente. Sono altresì esclusi coloro che prestano la propria opera quali insegnanti presso Istituti retti o mantenuti da stranieri di cui non sia stata previamente autorizzata l'apertura ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 6 giugno 1925, numero 1084;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Qualora vi siano professionisti impiegati i quali chiedano di essere iscritti al Sindacato, sarà costituita nel seno di questo una speciale sezione. In tal caso i componenti della sezione eleggeranno due dei membri del Direttorio del Sindacato.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed in ultima istanza, a norma dell'articolo 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dal Sindacato o dalle Associazioni superiori cui questo aderisce.

Sono, altresì, tenuti ad informare il Sindacato di tutte le controversie che sorgessero tra essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento del Sindacato nei casi di inadempienza dei datori di lavoro, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio. Vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Dei predetti membri del Direttorio uno sarà nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra esistente nella sede del Sindacato; gli altri saranno eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità, agli istituti privati ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

g) concilia le controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente, tra i professionisti o tra essi ed i loro clienti nell'esercizio professionale;

h) approva, a norma dell'art. 25 del presente statuto, gli accordi intervenuti, con le corrispondenti Associazioni sindacali, per la stipulazione di contratti collettivi;

i) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

l) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

m) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; e dagli statuti deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione. bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servirzi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per la educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Un tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato, conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed ai regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al primo comma saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggano l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le Associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei rispettivi statuti.

Art. 24.

Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia al Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 25.

I contratti collettivi stipulati dal Sindacato sono firmati dal segretario, quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione nazionale.

Art. 26.

Il Sindacato non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto, alle Associazioni superiori cui esso aderisce, ovvero alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, o in mancanza di questa al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 27.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del Sindacato nazionale cui esso aderisce.

Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al Sindacato nazionale entro tre giorni dalla notifica del ricorso, perchè ove lo creda possa intervenire nel giudizio.

Art. 28.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, il Sindacato, al quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

Il Sindacato ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 29.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 30.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 31.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confe-

derazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata in quanto occorra la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.